ENERGIA LIBERA

**Camera dei Deputati**

VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
com_ambiente@camera.it

X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)
com_attivita_produttive@camera.it

Roma, 4 novembre 2025, prot. n. 99

**Oggetto: Energia Libera – Memoria per l'audizione sullo Schema di decreto legislativo concernente *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili* (Atto n. 332) e sullo Schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652* (Atto n. 324)**

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Componenti delle Commissioni,

permettetemi, innanzi tutto, di ringraziarvi per la considerazione nella quale avete tenuto la nostra Associazione, invitandola a partecipare all'audizione sugli atti in oggetto.

Energia Libera rappresenta importanti imprese attive nella produzione e vendita di energia elettrica e gas che hanno nei loro piani di sviluppo significativi investimenti in innovazione, anche nel settore dell'efficienza energetica e nella mobilità sostenibile, e il cui scopo è lo sviluppo del mercato e della concorrenza nell'intero settore energetico.

Fin dall'avvio del processo di liberalizzazione, le Aziende associate a Energia Libera hanno creduto nel settore energetico investendo in Italia e generando ricchezza e occupazione per il Paese; fin dalla sua nascita nel 2012, l'Associazione si è posta l'obiettivo dello sviluppo del mercato, garantendo la piena concorrenza, la sicurezza e la competitività degli approvvigionamenti per le famiglie e le imprese e promuovendo, al tempo stesso, l'innovazione e i più alti livelli di qualità del servizio. Riteniamo che solo proseguendo nel processo di liberalizzazione dei mercati energetici potranno essere create le condizioni affinché gli imponenti investimenti funzionali alla transizione energetica possano essere promossi e realizzati, innescando un meccanismo virtuoso con positivi effetti tanto sull'ambiente quanto sull'economia.

ENERGIA LIBERA

In particolare, per quanto riguarda lo **Schema di decreto legislativo concernente *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*** (Atto n. 332) (**Correttivo TU FER**), si propone alle Commissioni di valutare l'opportunità di sottoporre al Governo i seguenti interventi:

## 1. Definizione di "avvio della realizzazione degli interventi"

**Correttivo TU FER**
L'art. 3, comma 1, prevede che *"All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole da: «di inizio dell'allestimento» fino a: «interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile»*; [*omissis*].

**Testo del TU FER ricostruito con il Correttivo TU FER**
*Art. 4 - Definizioni*
*1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:*
*a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all'articolo 1, comma 1;*
*b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile;*
[*omissis*].

**Proposta di intervento e motivazioni**
La definizione di *«avvio della realizzazione degli interventi»* risulta eccessivamente ampia e di non chiara interpretazione.
Si propone di meglio specificare la definizione aggiungendo in calce: "*ai fini del precedente periodo, non costituiscono obbligazione vincolante le spese relative alle attività preliminari quali, a titolo meramente esemplificativo, la progettazione, l'accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, le spese di acquisizione dei terreni, la sottoscrizione di contratti preliminari, le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi e le attività previste dall'autorizzazione come prescrizioni ante-operam (monitoraggi ambientali, saggi archeologici, ecc.);*"

## 2. Ottenimento del Titolo edilizio preliminare prima dell'avvio delle attività in edilizia libera

**Correttivo TU FER**
L'art. 6, comma 1, lettera a), numero 4), prevede che, all'art. 7, comma 1, del TU FER, "*all'ultimo periodo, dopo la parola: «medesimi» sono aggiunte le seguenti: «e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi»*";

**Testo del TU FER ricostruito con il Correttivo TU FER**
Art. 7 – Attività libera
1. [*omissis*] *Gli interventi di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi*.

**Proposta di intervento e motivazioni**
L'integrazione apportata dal Correttivo TU FER non sembra favorire le interlocuzioni con le amministrazioni interessate, semplificando e velocizzando gli *iter* autorizzativi, ma apporta viceversa un aggravio operativo degli stessi sia per i proponenti che per le stesse amministrazioni. Peraltro, non si può non evidenziare come l'ottenimento di un titolo edilizio per attività in regime di edilizia libera sia un ossimoro.
Si propone pertanto di eliminare tale integrazione.

## 3. Limitazioni sull'applicabilità dell'edilizia libera per impianti FER a tetto

**Correttivo TU FER**
L'art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), prevede che all'art. 7, comma 2, del TU FER, "*il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.»;*

**Testo del TU FER ricostruito con il Correttivo TU FER**
Art. 7 – Attività libera
*2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio*

*sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.*

**Proposta di intervento e motivazioni**
Si ritiene necessario specificare, negli ambiti della prevenzione incendi e del rischio sismico (considerato anche che quasi la totalità del territorio italiano presenta attualmente un rischio sismico seppur in alcuni casi ridotto), che, qualora dovesse esserci una asseverazione di non aggravio del rischio da parte di un professionista abilitato, tale asseverazione configurerebbe un'assenza di interferenza con i vincoli afferenti alla prevenzione delle stesse.
Si propone pertanto di inserire nell'art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), del Correttivo TU FER, il periodo evidenziato in rosso. *Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, tranne nei casi in cui si configurasse un non aggravio del rischio (sismico e incendio) asseverato da professionista abilitato, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.*

## 4. Decorrenza dei termini PAS

**Correttivo TU FER**
L'art. 7, comma 1, lettera l), n. 1, prevede che all'art. 8, comma 11, del TU FER, "*al primo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e dopo la parola: «semplificata» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui al comma 2, terzo periodo, dall'esecuzione del decreto di esproprio».*"

**Testo del TU FER ricostruito con il Correttivo TU FER**
Art. 8 - Procedura abilitativa semplificata
*11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro due anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata o, nei casi di cui al comma 2, terzo periodo, dall'esecuzione del decreto di esproprio e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi.* [*omissis*]"

**Proposte di intervento e motivazioni**
Si ritiene opportuno estendere il termine per l'avvio della realizzazione degli interventi da due a tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e, in generale, di prevedere che le proposte di decorrenza dei termini siano applicate retroattivamente anche alle PAS già rilasciate.
Conseguentemente, si propone di integrare l'articolo 8, comma 11, del TU FER – come già modificato dall'art. 7, comma 1, lettera l), n. 1), del Correttivo TU FER – come segue: "*11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro tre anni dal*

*perfezionamento della procedura abilitativa semplificata o, nei casi di cui al comma 2, terzo periodo, dall'esecuzione del decreto di esproprio e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. Le presenti disposizioni si applicano anche ai titoli abilitativi già rilasciati e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.* [*omissis*]"

## 5. Ottenimento del Titolo edilizio preliminare prima dell'avvio della PAS

**Correttivo TU FER**
L'art. 7, comma 1, lettera m), prevede che all'art. 8 del TU FER, "*al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso.»*"

**Testo del TU FER ricostruito con il Correttivo TU FER**
Art. 8 - Procedura abilitativa semplificata
*12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso.*

**Proposte di intervento e motivazioni**
L'integrazione apportata dal Correttivo TU FER non sembra favorire le interlocuzioni con le amministrazioni interessate, semplificando e velocizzando gli *iter* autorizzativi, ma apporta viceversa un aggravio operativo degli stessi sia per i proponenti che per le stesse amministrazioni. Poiché la PAS rappresenta una autorizzazione sia alla costruzione che all'esercizio dell'impianto si ritiene opportuno che l'acquisizione del titolo edilizio, in quanto afferente alla costruzione dell'impianto, continui ad avvenire nell'ambito dell'iter di PAS, come endoprocedimento.
Si propone pertanto di modificare l'art. 7, comma 1, lettera m), del Correttivo TU FER come segue: "*al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di interventi previsti all'allegato B che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di PAS.»*"

## 6. Procedure di esproprio per le opere connesse in Autorizzazione Unica

**Correttivo TU FER**
L'art. 8, comma 1, lett. d), prevede una serie consistente di modifiche all'art. 9, comma 3, del TU FER.

**Testo del TU FER ricostruito con il Correttivo TU FER**
Art. 9 - Autorizzazione unica

*3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per le valutazioni ambientali, l'autorizzazione paesaggistica e culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Il soggetto proponente allega altresì all'istanza di cui al comma 2 la documentazione da cui risulti la disponibilità della risorsa ovvero dell'area, ivi comprese le superfici pubbliche su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto. Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilità dell'area può risultare anche da atti negoziali con efficacia obbligatoria.*

**Proposte di intervento e motivazioni**
Si ritiene opportuno esplicitare l'estensione della possibilità di attivare la procedura di esproprio non solo per le opere connesse ma anche a tutte le opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Ci si riferisce, ad esempio, ad interventi come l'allargamento di sedi stradali o l'apertura e modifica di accessi, che risultano anch'essi funzionali alla realizzazione dell'opera e dovrebbero pertanto poter beneficiare delle semplificazioni previste per le opere connesse proprie.
Si propone quindi di integrare il comma 3 – come già integrato dal Correttivo TU FER - come segue:
*3. [omissis] Il soggetto proponente allega altresì all'istanza di cui al comma 2 la documentazione da cui risulti la disponibilità della risorsa ovvero dell'area, ivi comprese le superfici pubbliche su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto."*

## 7. Compatibilità con gli strumenti urbanistici in area idonea

**Correttivo TU FER**
L'art. 8, comma 1, lett. d), prevede una serie consistente di modifiche all'art. 9, comma 3, del TU FER.

**Testo del TU FER ricostruito con il Correttivo TU FER**
Art. 9 - Autorizzazione unica

*3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per le valutazioni ambientali, l'autorizzazione paesaggistica e culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Il soggetto proponente allega altresì all'istanza di cui al comma 2 la documentazione da cui risulti la disponibilità della risorsa ovvero dell'area, ivi comprese le superfici pubbliche su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto. Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilità dell'area può risultare anche da atti negoziali con efficacia obbligatoria.*

**Proposte di intervento e motivazioni**

Si ritiene opportuno prevedere anche per l'Autorizzazione Unica come per l'edilizia libera che, nel caso in cui gli interventi ricompresi nel regime di AU ricadano in aree idonee la compatibilità degli interventi medesimi con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti è da intendersi implicita e, dunque, già acquisita.

Si propone quindi di integrare il comma 3 – come già integrato dal Correttivo TU FER - come segue:

*"3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per le valutazioni ambientali, l'autorizzazione, paesaggistica e culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Gli interventi di cui all'allegato C che ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, sono compatibili con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Il soggetto proponente allega altresì all'istanza di cui al comma 2 la documentazione da cui risulti la disponibilità della risorsa ovvero dell'area, ivi comprese le superfici pubbliche, su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per*

*impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto. Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilità dell'area può risultare anche da atti negoziali con efficacia obbligatoria. "*

## 8. Compensazioni ai Comuni

**Correttivo TU FER**
L'art. 8, comma 1, lett. h), n. 5, prevede che all'art. 9, comma 10, del TU FER, *"la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, nonché le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata.»*

**Testo del TU FER ricostruito con il Correttivo TU FER**
Art. 9 - Autorizzazione unica
*10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:*
[*omissis*]
*d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, nonché le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata."*

**Proposte di intervento e motivazioni**
Si propone di introdurre la possibilità che la compensazione venga calcolata anche sull'energia prodotta, quindi *ex-post*, per garantire sia al produttore che al Comune una maggiore certezza e determinatezza del valore della compensazione. Si propone inoltre che la compensazione sia determinata *una tantum* e non per cinque anni di produzione. Con riferimento ai sistemi di accumulo elettrochimico, tenuto conto degli esiti del Mercato a termine degli stoccaggi (MACSE) e dell'effetto di carica/scarica, si ritiene equo fissare la compensazione nella misura compresa tra lo 0,5% e il 3% di 15.000 €/MWh, e dunque tra un minimo di 75 €/MWh e un massimo di 450 €/MWh.
Pertanto, si propone di riformulare come segue l'art. 8, comma 1, lett. h), n. 5, del Correttivo TU FER, *"la lettera d) è sostituita dalla seguente: «"d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del*

*soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, nonché le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore della produzione attesa o della energia prodotta una-tantum dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Per i sistemi di accumulo elettrochimico, le compensazioni sono fissate nella misura compresa tra lo 0,5% e il 3% di 15.000 €/MWh, pari a un minimo di 75 €/MWh e un massimo di 450 €/MWh."*

## 9. Decorrenza dei termini AU

**Correttivo TU FER**
L'art. 8, comma 1, lettera l), prevede che all'art. 9 del TU FER "*al comma 11, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque» e dopo le parole: «dei tempi» sono inserite le seguenti: «occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonché di quelli»*"

**Testo del TU FER ricostruito con il Correttivo TU FER**
Art. 9 - Autorizzazione unica
*11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonché di quelli previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10.*

**Proposte di intervento e motivazioni**
Si ritiene opportuno legare la validità dell'atto autorizzativo non alla mancata entrata in esercizio dell'impianto ma piuttosto alla mancata conclusione dei lavori entro i termini stabiliti. L'entrata in esercizio dell'impianto, infatti, dipende anche da fattori non controllabili dai produttori, primo su tutti le tempistiche di connessione alla rete del relativo Gestore, mentre la mancata conclusione dei valori è puramente imputabile al produttore stesso. Inoltre, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi si richiede di specificare che l'Autorizzazione Unica decade nel caso in cui questi non inizino entro il termine stabilito nel provvedimento di rilascio; tale termine non può, in ogni caso, essere inferiore a trentasei mesi. In generale, si propone di prevedere che le proposte di decorrenza dei termini siano applicate retroattivamente anche alle Autorizzazioni Uniche già rilasciate.
Di conseguenza, si propone di modificare l'art. 9, comma 11, del TU FER – come già modificato dalla sopra menzionata disposizione del Correttivo TU FER – come segue:

*11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonché di quelli previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10 e comunque non inferiori a 36 mesi o di mancata conclusione dei lavori di costruzione entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10. Le presenti disposizioni si applicano anche ai titoli abilitativi già rilasciati e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

## 10. Volumetrie interventi su impianti esistenti

**Correttivo TU FER**
L'art. 15, comma 1, lettera b), numero 6), prevede che alla sezione II, punto 1, dell'Allegato A al TU FER, "*alla lettera n), le parole: «al 10» sono sostituite dalle seguenti: «al 50»*".

**Testo del TU FER ricostruito con il Correttivo TU FER**
Allegato A al TU FER, sezione II, punto 1, [*omissis*] *"n) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area già occupata dall'impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 50 per cento, né incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento;"*

**Proposte di intervento e motivazioni**
Si ritiene opportuno aumentare anche le volumetrie al 50% per allinearlo alla nuova soglia prevista per l'altezza. In molti casi, infatti, l'aumento dell'altezza (ad es. per alloggiare ventilatori o altri apparati sul tetto, comporta fisiologicamente un corrispondente aumento del volume del container).
Si propone quindi di modificare l'art. 15, comma 1, lettera b), numero 6), del Correttivo al TU FER, come segue "*alla lettera n), le parole: «al 10» sono sostituite dalle seguenti: «al 50» e le parole «al 30» sono sostituite dalle seguenti «al 50»*"

* * *

Per quanto riguarda invece lo ***Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652*** (Atto n. 324), nonostante la direttiva RED III stabilisca tempi massimi per la conclusione delle procedure autorizzative (12 mesi nelle aree di accelerazione e 24 mesi al di fuori di esse: artt. 16-bis e 16-ter) e imponga agli Stati membri di dotare le strutture competenti per il *permitting* di un'organizzazione adeguata a garantire l'emissione delle autorizzazioni (art. 16, comma 7, direttiva RED II, come modificato dalla direttiva RED III), l'Italia – pur

ENERGIA LIBERA

avendo introdotto, con il d.lgs. n. 190/24, talune forme di accelerazione degli iter autorizzativi – non ha colto l'occasione, in sede di recepimento della direttiva RED III, di dare attuazione a tali disposizioni. Lo schema di decreto legislativo, infatti, non recepisce i limiti temporali previsti, non prevede strumenti specifici per assicurare il rispetto delle scadenze (ad esempio, sanzioni in caso di ritardo) e nulla dispone in ordine al rafforzamento delle strutture competenti per il *permitting*. Energia Libera ritiene invece fondamentale introdurre misure che assicurino il rispetto rigoroso dei termini dei procedimenti autorizzativi e potenzino tali strutture.

Nel ringraziarvi fin d'ora per la disponibilità a prendere in considerazione le nostre proposte, Vi porgo i miei migliori saluti.

Alessandro Bianco - Segretario generale

**Idee per innovare**

---

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

*www.energialibera.eu*

**Associati**

---

ALPIQ axpo BKW EDISON e·on GRUPPO HERA Ime Power REPOWER sorgenia TIRRENO POWER